

BVGer D-2265/2017 vom 2. Juli 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2265_2017

FR: TAF D-2265/2017 du 2 juillet 2019

IT: TAF D-2265/2017 del 2 luglio 2019

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato ai procedimenti dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugunate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di esse. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito dei gravami.

E. 2

Le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandonche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2.ed., n° 3.17). In specie, posto l'adempimento del summenzionato presupposto, risulta giudizioso congiungere le procedure.

E. 3

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2014/1 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr.

DTF 141 V 234 consid. 1; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

E. 5

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisioni del 17 marzo 2017 e non avendo essi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo.

E. 6.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 6.2

Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1).

E. 7

Nelle decisioni impugnate, la SEM ha in primo luogo ricondotto parte delle circostanze addotte dagli interessati alla situazione di guerra in essere nel paese d'origine, irrilevante in materia d'asilo. Quo alla convocazione ricevuta dal PYD, la stessa non sarebbe espressione di un atto persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi, siccome dipendente da criteri oggettivi quali l'età ed il luogo di dimora. Potrebbe inoltre rimanere aperta la questione di sapere se un'eventuale sanzione per le persone che non dovessero rispettare la chiamata in servizio costituisca una persecuzione abbastanza intensa. Ancora, quanto ai timori di A. _____ derivanti dalle confische e delle azioni dei miliziani nei confronti dell'Ufficio governativo di cui era a capo, andrebbe in primo luogo rilevato che dette misure, ad ogni modo insufficientemente intense, non sarebbero state intraprese direttamente nei suoi confronti per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Del resto, i problemi pregressi con la popolazione curda difetterebbero del necessario nesso causale con l'espatrio e sarebbero di ordine generale, nel senso che non avrebbero toccato direttamente la famiglia dei richiedenti asilo. Da ultimo, la SEM si è chinata sulla questione di sapere se nel paese d'origine degli interessati possa essere riconosciuta l'esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani, giungendo a conclusione che ciò non sarebbe il caso.

E. 8.1

In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione. Con particolare riferimento al paese d'origine, va però rammentato che il Tribunale, sulla base di un approccio regionale, ha già escluso l'esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in varie zone della Siria ed in particolare nell'integralità del governatorato di al-Hasaka (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-7024/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicate come sentenze di riferimento). Ora, le argomentazioni di carattere generale contenute nei ricorsi non sono tali da rimettere in discussione l'oculata analisi del Tribunale. L'esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria e segnatamente nella regione d'origine degli insorgenti va pertanto nuovamente negata. Si rammenti inoltre come le carenze nella protezione contro degli atti di violenza ed il più generale peggioramento delle condizioni di sussistenza siano tributari del conflitto in essere e non riconducibili ad una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa. Tali vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.

E. 8.2

Pertanto, al momento attuale non si può concludere che i ricorrenti abbiano a temere, in caso di rimpatrio, un trattamento contrario all'art. 3 LAsi dettato dalla loro appartenenza alla religione cristiana. La valutazione della SEM è sotto tale aspetto pienamente condivisibile.

E. 9.1

Gli insorgenti ritengono altresì che il rischio di arruolamento forzato nelle fila delle milizie facenti capo al PYD possa giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo.

E. 9.2

Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, *Grundriss des Asylverfahrens*, 1990, pag. 116; Samuel Werenfels, *Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht*, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], *Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié*, 1992, p. 44).

E. 9.3

Con particolare riferimento situazione in Siria, occorre inoltre rammentare che il Tribunale, con una sentenza di riferimento facente data al 2015, ha già concluso che non esiste un rischio di essere esposto a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo qualora l'interessato rischi di essere reclutato o si sottragga al reclutamento da parte delle Unità di Protezione Popolare (YPG: ossia il braccio armato del PYD). In una pari eventualità il reclutamento non sarebbe infatti dettato da uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. sentenza D-5329/2014 consid. 5.3). Tale valutazione risulta tuttora attuale (cfr. sentenze del Tribunale D5941/2017 del 13 marzo 2019 consid. 7; D-3973/2018 del 9 ottobre 2018 consid. 7; D-4215/2016 del 29 maggio 2017 consid. 7.1.2.).

E. 9.4

Poste queste premesse e in assenza di elementi concreti atti a rimettere in discussione tale assunto, la tesi ricorsuale va dunque disattesa. L'autorità inferiore ha a giusto titolo concluso che il timore di dover servire nelle Unità di Protezione Popolare curde, rispettivamente di dover mettere a disposizione del PYD uno o più discendenti, sia privo di rilevanza in materia d'asilo.

E. 10.1

I ricorrenti temono di essere vittime di una situazione di persecuzione riflessa a causa della renitenza del figlio rispettivamente fratello F._____, il quale ha ottenuto asilo con separata decisione. C._____, e D._____ sostengono in particolare che rischierebbero di dover svolgere il servizio militare al posto di quest'ultimo.

E. 10.2

Perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa si necessita che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. Anche in tale contesto, occorre che persona che si avvale di un rischio di esser perseguitata a causa di situazioni riguardanti i famigliari, possa vantare un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi nella sua accezione oggettiva e soggettiva (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).

E. 10.3

Proprio siffatti requisiti non risultano però in specie adempiuti. Sulla base degli atti causa e della documentazione relativa alla procedura d'asilo di F._____ (cfr. dossier d'appoggio N [...]), non vi è infatti modo di riconoscere un rischio di rappresaglie con rilevanza per l'asilo in capo ai ricorrenti. In primo luogo, le considerazioni dell'autorità di prima istanza inferibili dall'esito della procedura avente per oggetto il fratello rispettivamente figlio non sono decisive né vincolano il Tribunale, che è in questa sede chiamato a pronunciarsi unicamente sull'esistenza di un timore di esposizione a seri pregiudizi per gli insorgenti. La stessa va d'altro canto categoricamente esclusa dal momento che quest'ultimi hanno addotto di non aver mai avuto alcun problema con le autorità (cfr. incarto N 633 560, atto A20, pag. 4 e seg., [...]). Gli atti all'inserto e lo stesso gravame lasciano inoltre chiaramente trasparire che la fuga degli insorgenti sia da imputarsi alla situazione securitaria ed al timore di subire persecuzioni da parte di gruppi fondamentalisti e non certo alla paura di essere perseguitati dalle autorità siriane, cosa che pone dubbi anche quanto all'esistenza del necessario legame di causalità materiale tra il timore di rappresaglie ed il bisogno di protezione (cfr. sulla

nozione Walter Kälin, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). In definitiva, il fatto che F._____ possa essere considerato come renitente alla leva e sia conseguentemente stato riconosciuto come rifugiato in Svizzera non risulta elemento rilevante ai fini dell'evasione del presente gravame (si vedano situazioni analoghe nelle sentenze del Tribunale D-2202/2017 del 14 novembre 2017 consid. 7; E-1218/2017 del 30 maggio 2017 consid. 5.3.3; E-8100/15 del 20 luglio 2015 consid. 4.3.3).

E. 10.4

Non vi è dunque da temere che i ricorrenti, nel caso di un ipotetico rientro in patria, siano esposti a pregiudizi rilevanti per l'asilo a causa della situazione di F._____.

E. 11.1

Nel corso della procedura ricorsuale gli insorgenti hanno prodotto un mandato di arresto in lingua araba corredato da una traduzione in tedesco. Secondo il tenore di quest'ultima, le autorità avrebbero richiesto il fermo di A._____ o, in alternativa, di una tra B._____, C._____ e D._____. Nel documento sarebbe indicato che A._____ avrebbe svolto attività minanti la pubblica sicurezza, l'interesse generale e l'integrità territoriale della Repubblica Araba di Siria. Egli avrebbe inoltre trascurato dei fondi pubblici ed abbandonato la sua funzione per recarsi all'estero. Posta la partenza degli interessati dal paese, la questione è di principio da trattare quale motivo d'asilo soggettivo insorto dopo la fuga (cfr. supra consid. 5.4).

E. 11.2

Ora, il Tribunale non può fare a meno che constatare come il contenuto del documento in questione lasci alcuni dubbi quanto al fatto che lo stesso possa essere stato confezionato per i fini della causa. In primo luogo, è singolare che in un documento ufficiale venga richiesto l'arresto alternativo di una tra B._____, C._____ e D._____ senza che per quest'ultime sia stata proposta alcuna incriminazione. Allo stesso modo, mal si comprende perché l'ulteriore fratello, F._____, che come detto, risulta privo di interessi nella presente procedura ricorsuale in quanto già posto al beneficio dell'asilo, sia escluso dalla "lista dei famigliari" destinatari della misura coercitiva. Altresì, alla luce del profilo dei ricorrenti e dell'assenza di qualsivoglia attività pregressa di opposizione al regime (si vedano considerazioni in supra consid. 9.3), mal si comprendono buona parte dei capi di imputazione elencati nel documento. Sulla base delle sue stesse allegazioni non è infatti chiaro in che modo A._____ abbia svolto attività minanti la pubblica sicurezza, l'interesse generale e l'integrità territoriale della Repubblica Araba di Siria. Del resto, nel contesto siriano è notoria la facilità di ottenimento di tali mezzi di prova dietro pagamento (cfr. sentenza del Tribunale D-4215/2016 del 29 maggio 2017 consid. 7.2.1), cosa che ad essa contribuisce a mettere in discussione il valore probatorio del documento predetto, già inficiato dai summenzionati dubbi contenutistici.

E. 11.3

D'altro canto, il Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla rilevanza in materia di statuto di rifugiato dell'abbandono di una posizione nella amministrazione pubblica siriana. La stessa risulta effettivamente punibile e di principio può condurre alla comminazione di una multa o di una pena detentiva. Di norma, in assenza di una pregressa catalogazione come oppositore, la giurisprudenza non riconosce però una pertinenza ai fini dell'ottenimento dello statuto di rifugiato di un eventuale procedimento penale per

abbandono non autorizzato dei pubblici uffici (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-5362/2018 del 19 febbraio 2019 consid. 8.3, D-373/2016 del 22 gennaio 2018 consid. 6.7, D-4493/2015 del 7 luglio 2016 consid. 7.3, D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.3). In specie, come detto, i ricorrenti non risultano aver avuto alcuna problematica pregressa con il regime siriano.

E. 11.4

In definitiva, il Tribunale addiviene alla conclusione che quandanche fosse effettivamente stata avviata una procedura penale per causa di abbandono del posto di lavoro, la stessa non sarebbe comunque significativa ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato.

E. 11.5

Anche sotto tale aspetto, non sono in specie riuniti i presupposti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato.

E. 12

In virtù di quanto sopra esposto, i ricorsi non meritano tutela e le decisioni impugnate vanno confermate.

E. 13

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali presentata nelle procedure D-2263/2017, D-2264/2017 è divenuta senza oggetto.

E. 14

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.